

all."B"

**PROGRAMMA COMUNALE PER
L'INDIVIDUAZIONE DI UNA
MICROAREA
FAMILIARE PRIVATA**

Via Bassa della Castellina n.14/a
foglio 3 mappali 44 e 45

INDICE

1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA	3
1.1 Natura e obiettivi.....	3
1.2 Procedimento di approvazione, contenuti e durata.....	4
2 NORME DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	4
2.1 Parametri urbanistici edilizi.....	4
2.2 Prescrizioni particolari.....	5
3 CARTOGRAFIA	6
3.1 Localizzazione della microarea privata.....	6
3.2 Schede identificative delle microaree.....	6
4 RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE	8
4.1. Caratteristiche del Programma	8
4.2 Caratteristiche degli impatti e delle aree	10
4.3 Conclusioni	12

1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1.1 Natura e obiettivi

Il Programma per l'individuazione delle microaree familiari destinate alla popolazione Sinta e Rom nasce dall'esigenza di superamento graduale delle grandi aree di sosta, istituite e disciplinate dalla Lr 47/1988 e considerate ormai un ostacolo ai processi di integrazione che la nuova strategia regionale individua nella Lr 11/2015 in ottemperanza alla programmazione nazionale e alle disposizioni comunitarie in materia.

Tale legge ha tra le sue finalità il superamento delle aree che per le loro caratteristiche sono fonte di disagio per la cittadinanza, e di esclusione sociale per chi vi risiede, attraverso una pluralità di soluzioni fra le quali sono incluse appunto le microaree familiari pubbliche e private.

La disciplina tecnica per la realizzazione di tali soluzioni abitative leggere e temporanee è demandata alla "Direttiva sui requisiti delle microaree familiari in attuazione dell'art. 3 Lr 11/2015" approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 43 del 25/01/2016, che definisce i requisiti urbanistici ed edilizi minimi delle aree e i criteri per la loro localizzazione sul territorio. Nello specifico tale legge definisce gli ambiti territoriali non idonei all'inserimento delle microaree in quanto incompatibili con la stabile permanenza delle persone, di seguito richiamati:

- Ambiti interessati da rischi naturali (di cui all'art. A-2 dell'Allegato alla Lr 20/2000);
- Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante (di cui all'art. A-3 bis dell'Allegato alla Lr 20/2000);
- Aree produttive, ivi comprese quelle qualificate come aree ecologicamente attrezzate (di cui agli artt. A-13 e A-14 dell'Allegato alla Lr 20/2000)
- Poli funzionali (di cui all'art. A-15 dell'Allegato alla Lr 20/2000).

Analogamente detta direttiva Regionale stabilisce inoltre che l'individuazione delle aree idonee non comporta modifica della destinazione urbanistica delle stesse e pone quindi i presupposti per favorire l'inserimento di un uso speciale e temporaneo destinato a permanere solo fintanto che i nuclei familiari interessati non possano transitare verso forme abitative convenzionali.

La disciplina tecnica per la realizzazione di tali soluzioni abitative leggere e temporanee è demandata alla "Direttiva sui requisiti delle microaree familiari in attuazione dell'art. 3 Lr 11/2015" approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 43 del 25/01/2016, che definisce i requisiti urbanistici ed edilizi minimi delle aree e i criteri per la loro localizzazione sul territorio.

La disciplina tecnica per la realizzazione di tali soluzioni abitative è demandata alla "Direttiva sui requisiti delle microaree familiari in attuazione dell'art. 3 Lr 11/2015" approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 43 del 25 gennaio 2016, che definisce i requisiti urbanistici ed edilizi minimi delle aree e i criteri per la loro localizzazione sul territorio.

Il presente programma assume come obiettivo specifico l'individuazione di una microarea privata che dovrà contribuire in tempi brevi al superamento delle problematiche di 2 nuclei familiari a tutt'oggi residenti nel campo di via Peglion così come meglio illustrato e argomentato nella relazione trasmessa (pg 315436 del 25/7/2018) dal Comune di Bologna - Area Welfare e Promozione del Benessere della comunità (Dott.ssa Maria Adele Mimmi) e nella successiva nota prot. 44258 del 21/8/2018 (acquisita in atti comunali in data 22/8/2018-prot.14592) a firma del responsabile del settore Sociale e Presidi Territoriali dell'Unione Reno-Galliera nella quale si evince che *"...Lo scrivente Servizio Sociale pertanto, in applicazione delle disposizioni di legge, ha provveduto ad effettuare la sottoscrizione del Progetto di Inclusione Sociale (ns. prot. interni n.44212 e 44213 del 21/08/2018) con i nuclei familiari GALLIERI MARIO e GALLIERI GIANNI, appartenenti alla comunità Sinti"*.

Con successivo atto n°87 del 11 settembre 2018 la Giunta dell'Unione Reno-Galliera ha proceduto a approvato lo schema di convenzione sottoscritto in data 11 settembre 2018 recante " regolazione dei rapporti fra l'unione Reno Galliera - Servizio sociale territoriale ed il responsabile della microarea familiare privata sita nel comune di Bentivoglio ai sensi della l.r. 11/2015 e d.g.r. 43/2016 " – rep n° 29 del 21/09/2018 – prot. 49217 del 21/09/2018.

1.2. Procedimento di approvazione, contenuti e durata

Il presente programma una volta condiviso con la Giunta Comunale è approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera b) del D.lgs 267/2000 ed è composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa/Norme di Attuazione/Cartografia unica
- Rapporto preliminare di valutazione ambientale

Prima della sua approvazione in Consiglio Comunale, la bozza di documento, unitamente al rapporto preliminare, sarà oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006 presso il competente servizio regionale in merito alla necessità o meno di sottoporre il programma a Vas in ragione del livello degli effetti ambientali e territoriali da esso indotti.

Il programma entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione del Consiglio e termina la sua efficacia secondo i tempi e modi della convenzione urbanistica siglata ai sensi del successivo art. 2.1 punto 6).

Entro tale termine è obbligo dell'amministrazione verificare il programma confermando eventualmente la necessità di mantenere la permanenza delle microaree in cui risultassero insediati nuclei che non possono ancora transitare verso le altre soluzioni abitative indicate dalla Lr 11/2015.

2 NORME DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

2.1 Requisiti urbanistici edilizi micro area privata

1. Carichi insediativi – Parametri e indici urbanistici.

In conformità a quanto disciplinato del punto 2.1. della direttiva regionale, si assume quale parametro di riferimento dimensionale una Su pari a 15 mq per abitante alla quale si aggiungono altri 9 mq di Sa da destinare parzialmente a usi accessori conformi alle norme del RUE vigente. La microarea, dimensionata per un massimo di 10 persone, con un massimo di n° 2 nuclei familiari) disporrà quindi di una Su max pari a $(10 \text{ abitanti} \times 15 \text{ mq/abitante}) = 150 \text{ mq di SU}$, suddivisa in 2 unità abitative insediabili o realizzate dai nuclei familiari, e di una Sa max pari a 90 mq $(10 \text{ abitanti} \times 9 \text{ mq/abitante})$.

Nell'area è presente un fabbricato agricolo legittimato ed è disciplinato dall'art.33.2 del RUE vigente recante ad oggetto "paragrafo secondo – edifici senza valore storico-testimoniale" – edifici di tipo b. Tale fabbricato è stato legittimato con un idoneo titolo abilitativo ed è costituito da 54 mq circa di sup. ad uso agricolo (magazzino/deposito) e 8,52 mq di bagno.

Considerando un indice territoriale ipotetico pari a 0,20 mq/mq, in ragione della tipologia abitativa insediabile (prefabbricato - casa mobile – roulotte/camper), la St max della micro area risulta pari a 750 mq (si veda l'area individuata al capitolo 3.2)

2. Destinazione d'uso.

L'insediamento della microarea non modifica la destinazione d'uso urbanistica dell'area interessata. L'uso abitativo è consentito in via esclusiva e temporanea, ovvero per tutta la durata del programma, esclusivamente al nucleo appartenenti alla comunità Sinta sulla base della relazione trasmessa dai Servizi Sociali dell'Unione Reno-Galliera prot. 44258 del 21/8/2018 (acquisita in atti comunali in data 22/8/2018-prot.14592), della Delibera di Giunta dell'Unione Reno-Galliera n°87 del 11 settembre 2018 e della conseguente convenzione sottoscritta il 21 settembre 2018 recante " regolazione dei rapporti fra l'unione Reno Galliera - servizio sociale territoriale ed il responsabile della microarea familiare privata sita nel comune di Bentivoglio ai sensi della l.r. 11/2015 e d.g.r. 43/2016 " – rep n° 29 del 21/09/2018 – prot. 49217 del 21/09/2018.

Al termine del programma i moduli abitativi dovranno essere rimossi dai nuclei familiari insediati.

3. Soluzioni abitative.

Entro i limiti massimi di Su e Sa indicati al paragrafo 1 potranno essere collocate le seguenti tipologie di soluzioni abitative non in muratura, rispettose delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza e tutte dotate di servizio igienico interno completo (lavabo-wc-doccia):

- roulotte/camper
- abitazione mobile
- manufatto prefabbricato.

In ragione della temporaneità dell'uso e della tipologia delle soluzioni consentite l'insediamento dei moduli abitativi non dovrà ottemperare alle limitazioni in tema di distanza tra fabbricati di cui all'art.9 del Dm 1444/1968. Tali prescrizioni infatti non sono volte direttamente a prevenire rischi per la salute delle persone bensì a definire limiti alla densità edilizia in sede di stabile trasformazione del suolo.

4. Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti.

Le microaree saranno tutte dotate dei necessari allacciamenti alla rete di adduzione dell'acqua, alla rete fognaria e alla rete elettrica.

In caso di assenza di collegamento con la fognatura pubblica dovranno essere adottate soluzioni analoghe a quelle previste per i nuclei isolati in ambito agricolo (autorizzazione allo scarico per reflui non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi della Direttiva GR n.1053/2003).

L'area disporrà di un accesso dalla pubblica via.

5. Misure per la sostenibilità.

Nella microarea dovrà essere garantito un indice territoriale minimo di permeabilità di 0,20 mq/mq, da attrezzare a verde per la fruizione dei residenti. Al fine di aumentare le prestazioni energetiche dei moduli abitativi è sempre possibile l'intervento di coibentazione esterna delle pareti.

6. Modalità di attuazione.

L'insediamento delle unità abitative sarà consentito solo a seguito di realizzazione degli interventi di urbanizzazione primaria, della sistemazione delle aree pavimentate e degli allacciamenti ai servizi a rete.

L'intervento sarà oggetto di permesso di costruire convenzionato attraverso il quale sarà verificata la rispondenza ai requisiti e alle prescrizioni definiti dalle presenti norme. La convenzione, che sarà oggetto di approvazione nell'ambito del rilascio del permesso di costruire, dovrà disciplinare "*gli aspetti urbanistici ed edilizi* " dell'intervento.

Il titolo abilitativo verrà rilasciato a seguito del pagamento del contributo di costruzione come previsto all'art.4.1 lett.c) della DGR 34/2016 corrispondente agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e dal costo di costruzione come stabiliti dalla disciplina di cui al Titolo III della L.R 15/2013 (come precisato anche dal parere trasmesso via posta elettronica dal Responsabile Servizio politiche per l'integrazione Sociale il Contrasto alla povertà e Terzo Settore del 4 giugno 2018) .

2.2 Prescrizioni particolari

Al fine di garantire il corretto inserimento della microarea nel contesto territoriale in cui essa sarà realizzata si prescrive una recinzione in rete metallica plastificata con utilizzo di siepe arbustiva continua.

Per ragioni di sicurezza ogni unità abitativa dovrà essere dotata di estintore e di tutti i dispositivi antincendio previsti dalla disciplina in materia.

Qualora nel nucleo familiare fossero presenti disabilità motorie le unità abitative dovranno essere dotate di rampe d'accesso e ogni altro elemento tecnico e tecnologico necessario all'eliminazione delle barriere architettoniche.

3 CARTOGRAFIA

3.1 Localizzazione della microarea – Via Bassa della Castellina

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Foglio 3 mappale 44 (area agricola di circa mq.3646) e mappale 45 (area agricola di circa mq.3603) con sovrastante magazzino agricolo (C2)

Proprietà: GALLIERI MARIO (c.f: GLLMRA78M24C773H), nato a Civitavecchia (Rm) il 24/8/1978 (Proprietà 100%) residente in Via Vittorio Peglion n°15 – 40128 Bologna

IDENTIFICAZIONE URBANISTICA – Vincoli e Tutele

Ai sensi del R.U.E. approvato con D.C.C. n°36 il 30/8/2011 e s. m. e i. e del P.S.C. approvato con D.C.C. n°35 il 30/8/2011 e s. m. e i. nell'area in oggetto sono presenti i seguenti vincoli:

- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico - ARP – art.34 del R.U.E.;
- Aree interessate da bonifiche storiche di pianura - art.18 del PSC e art.20 del RUE - Sub-Unità 4 Conca Morfologica delle Bonifiche storiche;
- Valorizzazione fruttiva delle risorse ambientali (Zona Ex-vallive)
- Zona di rispetto del nodo ecologico complesso provinciale

Per quanto sopra, in relazione alle indicazioni contenute all'art. 2.1 della DGR 43/2016 recante "approvazione dei requisiti tecnici e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie delle microaree familiari pubbliche e private ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) della l.r. 11/2015 e successive modificazioni" l'area in oggetto risulta compatibile con l'insediamento della microarea familiare privata in quanto non interessa:

- Ambiti interessati da rischi naturali (di cui all'art. A-2 dell'Allegato alla Lr 20/2000);
- Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante (di cui all'art. A-3 bis dell'Allegato alla Lr 20/2000);
- Aree produttive, ivi comprese quelle qualificate come aree ecologicamente attrezzate (di cui agli artt. A-13 e A-14 dell'Allegato alla Lr 20/2000);
- Poli funzionali (di cui all'art. A-15 dell'Allegato alla Lr 20/2000).

ACCESSIBILITA'

Il lotto, situato in area agricola al di fuori del perimetro centro abitato (come cartografato nell'allegato alla DGC 149 del 28/11/2013 e successiva integrazione con DGC 5 del 23/01/2014) è comunque distante circa 350 metri dall'agglomerato abitativo più vicino (Ambito Urbano Consolidato AUC – E) ed ha affaccio su strada pubblica (Via Bassa Castellina).

INFRASTRUTTURE

Nella micro area sono presenti gli allacciamenti elettrici e idrici, unitamente ad un sistema di smaltimento dei reflui recapitanti in fosso superficiale autorizzazione allo scarico n°445/2014 rilasciata con prot.13702/2014 del 24/9/2014 relativa al magazzino agricolo ivi presente e legittimato.

3.2 Scheda identificativa della microarea

St max della micro area risulta pari a 750 mq a cui si applica l'indice territoriale pari a 0,20 mq/mq determinando:


Su max pari a 150 mq

Sa max pari a 90 mq

L'area interessata dalla micro area risulta costituita da un rettangolo di m. 16 x 47 circa partendo dallo spigolo sud-est del capannone esistente legittimato (come meglio cartografato con colore giallo nella scheda sotto).

MICROAREA
Via Bassa della Castellina

Estratto catastale: fg.3 mapp. 44 (parte) – 45 (parte)



Ortofotopiano



4 RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

AI FINI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS INERENTE LA BOZZA DEL "PROGRAMMA COMUNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA MICROAREA FAMILIARE SINTI"

Il presente documento costituisce il rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS della bozza del "Programma comunale per l'individuazione d una microarea familiare Sinti". Il rapporto è stato elaborato seguendo l'allegato 1 del DLgs 152/06 e smi che indica i "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12" del Decreto stesso.

In particolare quindi il documento intende rispondere a quanto segue:

Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Caratteristiche degli impatti e delle aree, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

4.1. Caratteristiche del Programma

Il Programma per l'individuazione delle microaree familiari destinate alla popolazione Sinti e Rom nasce dall'esigenza di superamento graduale delle grandi aree di sosta, istituite e disciplinate dalla LR 47/1988 e considerate ormai un ostacolo ai processi di integrazione che la nuova strategia regionale individua nella LR 11/2015, in ottemperanza alla programmazione nazionale e alle disposizioni comunitarie in materia. Attraverso la **Comunicazione n. 173 del 4/4/2011** "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2012", viene infatti data indicazione agli Stati membri di favorire politiche che garantiscano parità di accesso e trattamento. A tale scopo è prevista l'adozione di misure d'intervento che devono articolarsi su 4 assi prioritari: occupazione, istruzione, salute, condizioni abitative.

A livello nazionale la "**Strategia d'inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti – Attuazione comunicazione Commissione Europea n. 173/11**" del 28.02.2012, si pone come finalità:

- la promozione dell'inclusione economica e sociale e della parità di trattamento delle comunità rom, sinti e camminanti;
- un miglioramento duraturo e sostenibile delle loro condizioni di vita;

- l'effettiva e permanente responsabilizzazione dei RSC;
- la partecipazione al proprio sviluppo sociale;
- l'esercizio e il pieno godimento dei diritti di cittadinanza garantiti dalla Costituzione Italiana e dalle Convenzioni internazionali, articolando così le quattro aree tematiche individuate dalla Commissione Europea.

La **Legge Regionale 11/2015 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"** ha così inteso rispondere a diverse esigenze:

- allineare la Regione alle indicazioni dell'Unione Europea;
- aggiornare gli strumenti di programmazione e governo della materia semplificando la disciplina contenuta nella precedente legge regionale;
- prendere atto che il nomadismo è ormai un fenomeno residuale.

La LR 11/2015 si caratterizza per un intervento normativo "leggero", che ribadisce i principi dell'inclusione, facendo riferimento alle norme e alle disposizioni regionali già esistenti nei settori chiave dell'educazione, dell'istruzione, della formazione, del lavoro, dell'abitare e della salute.

Con la **"Direttiva sui requisiti delle microaree familiari in attuazione dell'art. 3 della LR 11/2015e smi"** (approvata con **DGR n. 43 del 25.01.2016**) sono stati definiti i requisiti tecnici e le prescrizioni urbanistiche ed edilizie delle microaree familiari pubbliche e private, al fine del superamento delle aree sosta di grandi dimensioni.

Il **"Programma comunale per l'individuazione della microarea familiare "** in esame ha come obiettivo prevalente il superamento di una problematica legata a due nuclei familiari provenienti dall'area di sosta di Via Peglion migliorando le condizioni di vita dei due nuclei Sinti, favorendone l'integrazione.

A questo si aggiungono:

- costruire percorsi individualizzati per ogni singolo/nucleo al fine di accompagnare la transizione abitativa;
- attivare dei percorsi di affiancamento lavorativo per favorire l'autonomia dei beneficiari;
- favorire l'inclusione scolastica;
- cura dei rapporti di vicinato;
- ridurre lo stigma e la diffusione degli stereotipi sulla comunità Rom e Sinti.

Il superamento dell'area sosta è un processo complesso in cui risulta fondamentale costruire percorsi di uscita che prevedano la possibilità di ragionare su una pluralità di soluzioni abitative. Le microaree familiari costituiscono quindi una tra la pluralità di soluzioni, come previsto dalla LR11/2015, per la rimozione delle aree che per le loro caratteristiche sono fonte di disagio per la cittadinanza e di esclusione sociale per chi vi risiede.

In merito agli aspetti urbanistici, la LR 11/2015 stabilisce che l'individuazione delle aree idonee, non prevedendo la stabile e definitiva urbanizzazione delle aree e la loro trasformazione in ambiti residenziali, non comporta modifica della destinazione urbanistica delle stesse e pone quindi i presupposti per favorire l'inserimento di un uso speciale e temporaneo destinato a permanere solo fintanto che i nuclei familiari interessati non possano transitare verso forme abitative convenzionali. La legge non individua, infatti, gli ambiti urbanistici nei quali devono essere collocate le microaree, bensì si limita a indicare quelli dove la loro realizzazione risulta incompatibile (gli ambiti di cui agli articoli A-2, A-3- bis, A-13, A-14 e A-15 dell'allegato alla LR 20/2000), a tutela della salute e incolumità dei residenti.

Come meglio specificato nella DGR 43/2016, le aree destinate alla realizzazione delle microaree:

- devono essere, per quanto possibile, distribuite omogeneamente sul territorio, in modo da non creare situazioni di particolare concentrazione che possono configurarsi come segreganti e generare tensioni sociali;

- devono inoltre essere adeguatamente collegate alle principali vie di comunicazione, in modo da consentire ai residenti di raggiungere autonomamente centri abitati e servizi pubblici (scuole, servizi sanitari, luoghi di lavoro, ecc.);
- devono essere garantite opportune distanze da fonti di pericolo o di inquinamento (discariche, linee ferroviarie, linee elettriche ad alta tensione, ecc.).

Le esigenze di riduzione del consumo del suolo e della dispersione insediativa, cui devono comunque essere conformate le politiche che incidono sul governo del territorio, impongono alle amministrazioni comunali di ridurre al minimo l'impatto di tali soluzioni abitative sul territorio extraurbano, consentendo la realizzazione solo di strutture leggere e temporanee.

Il Programma, come richiesto anche nella DGR n. 43/2016, necessita di una valutazione ambientale, che viene quindi svolta attraverso la verifica di assoggettabilità a VAS. Infatti il Programma, pur rispondendo primariamente a specifiche politiche sociali, essendo tuttavia diretto anche a disciplinare la localizzazione delle microaree nel territorio comunale, deve essere sottoposto a valutazione ambientale e deve ricercare i necessari caratteri di essenzialità e temporaneità di tale uso abitativo che consentano di considerare compatibile la realizzazione delle microaree senza la definitiva modifica della classificazione urbanistica delle aree interessate.

A tale scopo, la bozza di programma viene inviata contemporaneamente alla struttura regionale competente in materia di valutazione ambientale (cui è stata trasferita tale funzione ad opera della L.R. 30 luglio 2015, n.13 di riforma del sistema di governo regionale) e agli eventuali soggetti competenti in materia ambientale.

La predisposizione del programma per le microaree costituisce dunque una fase operativa di uno strumento programmatico di più ampio respiro che si propone di mettere a sistema azioni di tipo sanitario, socio assistenziale, educativo ed abitativo, di cui il citato strumento costituisce solo il mero strumento attuativo.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Programma in esame non influenza altri piani o programmi.

4.2. Caratteristiche degli impatti e delle aree

I criteri che hanno condotto all'individuazione di questa area hanno riguardato diversi aspetti, declinati da quanto indicato nella DGR n. 43 del 25.01.2016 in merito ai requisiti tecnici e alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie delle microaree.

Trattandosi di un'area privata l'individuazione è avvenuta prevalentemente in relazione alla ricognizione catastale stessa dei soggetti coinvolti, verificandone il dimensionamento tale da contenere il lotto in grado di garantire la permanenza di 10 persone, e non incompatibili con la permanenza stabile delle persone ai sensi dell'art. 3 comma 2 della LR 11/2015, come meglio articolato al punto 2.1 "Requisiti urbanistici minimi" della Direttiva.

A tal fine sono state verificate l'esclusione degli ambiti di cui agli articoli A-2, A-3-bis, A-13, A-14 e A-15 dell'allegato alla LR 20/2000 e sono state considerate le distanze dalle fonti di pericolo e inquinamento, nonché gli obiettivi indicati in termini di sicurezza e igiene.

Una seconda fase di verifica ha riguardato le condizioni di accessibilità e infrastrutturazione del contesto in cui è inserita l'area (allacciamento alle reti e un accesso al trasporto pubblico locale, e quindi ai servizi, per le famiglie che vi risiederanno).

L'area è ubicata in un contesto già conosciuto alle famiglie e questo permetterà ai nuclei di non modificare le proprie abitudini, le attività quotidiane e i legami relazionali. Questa soluzione è stata pensata per 10 persone, in totale 2 nuclei familiari massimi.

Come si desume dalle Norme di attuazione del Programma, in conformità a quanto disciplinato del punto 2.1. della direttiva regionale, si assume quale parametro di riferimento dimensionale una SU pari a 15 mq per abitante, alla quale si aggiungono altri 9 mq di Sa da destinare parzialmente a usi di tipo "accessoria"

La microarea, dimensionata per un massimo di 10 persone, disporrà quindi di una SU max pari a 150 mq, suddivisa in 2 unità abitative insediate o realizzate dai nuclei familiari, e di una Sa max pari a 90 mq in struttura prefabbricata leggera.

Considerando un indice territoriale ipotetico pari a 0,20 mq/mq, in ragione della tipologia abitativa insediabile (prefabbricato - casa mobile – roulotte/camper), la ST max di ogni microarea risulta pari a 750 mq. Al termine del programma i moduli abitativi dovranno essere rimossi dai nuclei familiari insediati.

Entro i limiti massimi di SU e SA indicati nelle Norme potranno essere collocate le seguenti tipologie di soluzioni abitative non in muratura, rispettose delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza e tutte dotate di servizio igienico interno completo: roulotte/camper, abitazione mobile, manufatto prefabbricato.

La microarea è già dotata dei necessari allacciamenti alla rete di adduzione dell'acqua, alla rete fognaria e alla rete elettrica, unitamente ad un sistema di smaltimento dei reflui .

Il lotto dispone di un accesso carraio dalla pubblica via.

L'esatta definizione dei nuclei destinati a questa soluzione, è stata fornita dal Servizio Sociale a seguito di comunicazione del Comune di Bologna (rif. pg 315436 del 25/7/2018 del Comune di Bologna - Area Welfare e Promozione del Benessere della comunità, Dott.ssa Maria Adele Mimmi) che identifica i nuclei residenti in Via Peglion 15 come appartenenti alla comunità sinta. I destinatari hanno formalizzato la volontà di realizzare la microarea familiare privata condividendo un progetto di autonomia individualizzato come desumibile dalla nota prot. 44258 del 21/8/2018 (acquisita in atti comunali in data 22/8/2018-prot.14592) a firma del responsabile del settore Sociale e Presidi Territoriali dell'Unione Reno-Galliera nella quale si evince che *"...Lo scrivente Servizio Sociale pertanto, in applicazione delle disposizioni di legge, ha provveduto ad effettuare la sottoscrizione del Progetto di Inclusione Sociale (ns. prot. interni n.44212 e 44213 del 21/08/2018) con i nuclei familiari GALLIERI MARIO e GALLIERI GIANNI, appartenenti alla comunità Sinti"*.

Con successivo atto n°87 del 11 settembre la Giunta dell'Unione Reno-Galliera ha proceduto a approvare lo schema di convenzione sottoscritto in data 11 settembre 2018 recante " regolazione dei rapporti fra l'unione Reno Galliera - Servizio sociale territoriale ed il responsabile della microarea familiare privata sita nel comune di Bentivoglio ai sensi della l.r. 11/2015 e d.g.r. 43/2016 " – rep n° 29 del 21/09/2018 – prot. 49217 del 21/09/2018 . La regolazione degli impegni e degli obblighi dei nuclei insediati è stata dettagliata nella convenzione sopra riportata (rep.29 del 21/09/2018). A puro titolo esemplificativo ma non esaustivo tra le azioni messe in campo vi sono quelle di seguito riportate.

Azioni di accompagnamento

Tutti gli interventi di transizione abitativa dalle aree sosta ad altra soluzione abitativa, sia essa la microarea o l'appartamento, non potranno prescindere da un supporto e una attività di accompagnamento individualizzato a seconda delle caratteristiche del destinatario e del nuovo contesto abitativo.

Per rendere fattiva l'integrazione dei nuclei in transizione sarà necessario:

- costruire una condizione di sostenibilità economica di lunga durata, affiancando alla transizione abitativa eventuali interventi di sostegno al reddito e all'inserimento lavorativo, valutata la situazione economica e reddituale;
- sostenere il nucleo nella definizione del nuovo sistema relazionale molto differente se si ragiona di inserimenti in appartamenti o in contesti completamente nuovi;
- affiancare i nuclei attraverso una attività di "formazione" alla gestione di una casa o di una micro-area in completa autonomia (controllo/pagamento utenze, gestione delle manutenzioni, regole condominiali e di convivenza con i vicini, ecc).

Oltre agli aspetti abitativi verranno pertanto presi in considerazione gli aspetti legati alla capacità di reddito e di risparmio che sono centrali per garantire la sostenibilità dei costi legati alla transizione. Si elencano di seguito gli aspetti preminenti che saranno anche oggetto delle attività di accompagnamento.

Lavoro

Verranno attivate forme di sostegno all'inserimento lavorativo, attraverso la collaborazione con gli enti formativi presenti sul territorio. Le azioni messe in campo avranno la finalità di sviluppare percorsi che valorizzino le competenze presenti, che promuovano interventi professionalizzanti, che favoriscano l'inserimento lavorativo.

Scuola/istruzione

Verrà svolta una attività di monitoraggio della frequenza scolastica e di supporto alle famiglie attraverso

Eventuali azioni di sostegno e di responsabilizzazione alla genitorialità. Per i bambini delle scuole elementari e medie si lavorerà in sinergia con il progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini Rom, Sinti e Camminati, (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, L. 285/1997).

Abitare

I beneficiari, attraverso un approccio che promuova l'autonomia, saranno accompagnati in tutte le fasi della transizione. Saranno monitorati e affiancati perché possano corrispondere agli impegni assunti (contribuzione dell'affitto, pagamento delle utenze, manutenzioni necessarie). Saranno inoltre attivate azioni di mediazione di comunità e di vicinato.

Salute

Al fine di favorire l'accesso ai servizi e una cultura della prevenzione ancora piuttosto carente, i beneficiari saranno sostenuti nella comprensione delle procedure e delle regole per accedere ai servizi sanitari, saranno messe in campo azioni di educazione all'adozione di stili di vita sani, ponendo l'attenzione in particolare sui comportamenti a rischio in adolescenza.

Le figure professionali che saranno coinvolte nella realizzazione del progetto saranno operatori del servizio sociale territoriale. Gli interventi degli operatori saranno rivolti ai singoli, alle famiglie e alla comunità tutta in un'ottica di integrazione e di dialogo.

4.3 Conclusioni

L'area prescelta è di seguito descritta evidenziando gli impatti attesi e le misure di mitigazione/compensazione che si intendono adottare.

Nel merito si pone in evidenza che l'entità e l'estensione nello spazio degli impatti sono modeste. Essendo le microaree una soluzione abitativa temporanea, gli impatti sono inoltre reversibili e non hanno carattere cumulativo.

Si tratta infatti di un numero limitato di persone coinvolte (10 persone suddivise in 2 nuclei familiari) e di superfici utilizzate di modesta rilevanza (750 mq di Superficie territoriale massima). Al termine del Programma i moduli abitativi (roulotte/abitazioni mobili/prefabbricati) dovranno essere rimossi dai nuclei familiari insediati.

Entrando nel merito dei possibili impatti sulle componenti ambientali e delle misure di sostenibilità che saranno rispettate nell'area individuata, si evidenzia che il programma in generale e la localizzazione della stessa non produce impatti sulla componente atmosfera, considerando anche che si tratta di un carico insediativo aggiuntivo minimo (ridistribuzione di un carico urbano già presente nel territorio comunale limitrofo – Comune di Bologna).

Il regime straordinario attribuito alle microaree dalla legge regionale 11/2015, che le rende compatibili con qualunque destinazione urbanistica (ad esclusione di specifici ambiti territoriali dove le microaree non possono essere collocate: ambiti interessati da rischi naturali, zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, aree produttive e poli funzionali), fa sì che

le aree idonee, in generale, non sono soggette alla disciplina che attiene ai vincoli che gravano sul territorio, non riferiti ai suddetti rischi naturali e industriali, fatte salve le ipotesi di inedificabilità assoluta e le prescrizioni stabilite dalla normativa statale circa i limiti inderogabili da osservarsi nella edificazione.

In funzione di quanto sopra, dal punto di vista acustico non sono necessarie valutazioni acustiche preventive.

L'individuazione della microarea dovrà comunque essere orientata a collocare gli immobili distanti dalle potenziali fonti di rumore presenti in sito, cercando di localizzarle nei punti più schermati rispetto a queste ultime. Per quanto attiene gli aspetti ambientali che possono essere influenzati dalla realizzazione della microarea, sono state individuate delle misure comuni di sostenibilità che saranno rispettate nelle successive fasi di progettazione e realizzazione.

Nella microarea dovrà essere garantito un indice territoriale minimo di permeabilità di 0,20 mq/mq, da attrezzare a verde per la fruizione dei residenti. Dovranno essere evitati gli abbattimenti di esemplari arborei tutelati.

Dovrà essere limitata l'impermeabilizzazione di suoli integri, pur mantenendo le idonee cautele per evitare inquinamenti del suolo e sottosuolo, in particolare in presenza di falde superficiali.

Negli spazi aperti all'interno della microarea, si dovranno prevedere impianti arboreo e/o arbustivi finalizzati alla realizzazione di un adeguato microclima, che oltre al miglioramento del comfort contribuisca anche al risparmio dei consumi energetici; dovrà essere realizzata una quinta arboreo arbustiva di mitigazione continua su tutto il perimetro della microarea, con caratteristiche da definire in relazione al contesto.

Dovranno essere attuate tutte le misure possibili (tecnologiche e di comunicazione), ai fini del risparmio idrico. Dovrà essere previsto, un sistema di smaltimento dei rifiuti conforme ai regolamenti comunali. La microarea è idonea all'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture del fabbricato rurale esistente (magazzino agricolo) oppure, in caso ciò non fosse fattibile, attraverso la realizzazione di tettoie sulle aree di sosta e sui manufatti abitativi (prefabbricati) senza incremento della SU e della SA consentita.